

Legge 5 Febbraio 1992, n.104



La Repubblica

- a) garantisce il pieno rispetto della **dignita' umana** e i **diritti** di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena **integrazione** nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella societa';
- b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della **massima autonomia possibile** e la **partecipazione** della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;

- 
- c) persegue il **recupero funzionale** e **sociale** della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e **assicura i servizi** e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la **tutela giuridica** ed economica della persona handicappata;
- d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata

**ARTICOLO
3 comma1
L.104/1992**

È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva; che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa; e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

**ARTICOLO
3 comma 3
L.104/1992**

Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione **assume connotazione di gravità**.
Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

PERCORSO PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO

- 1_ Recarsi** dal pediatra o da un medico abilitato alla compilazione on line del certificato medico introduttivo, perché sia attestata la patologia invalidante;
- 2_ presentare** all'INPS via Internet, direttamente oppure tramite Patronato o Associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS), domanda di riconoscimento dei benefici;
- 3_ effettuare** la visita medica di accertamento presso la Commissione Medico Legale integrata da un medico INPS, nella data che gli verrà comunicata.

Quali benefici e/o agevolazioni garantisce il riconoscimento

L'articolo 3, comma 1 della Legge 104/92 definisce come "persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

Ha diritto

- **soggiorno per cure;**
- diritto all'**educazione** e all'**istruzione**/integrazione scolastica;
- spazi gialli nei **parcheeggi** pubblici o privati;

Quali benefici e/o agevolazioni garantisce il riconoscimento

L'articolo 3, co. 3 della Legge 104/92 riconosce come "grave" la persona handicappata con ridotta autonomia personale, correlate all'età, "in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione

- Permessi fino al terzo anno di vita del bambino con disabilità: la lavoratrice **madre** o, in alternativa, il lavoratore **padre** di minori con handicap in situazione di gravità (L.104/92, art. 3, co. 3) hanno diritto;
- al **prolungamento** del periodo di **congedo parentale** fino a tre anni di età del bambino;
 - ✗ oppure, in alternativa, a un **permesso giornaliero** retribuito di due ore se il proprio orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore;
 - ✗ ovvero a un **permesso giornaliero** retribuito di un'ora se l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore;
- **3 giorni di permesso mensile**, anche frazionabili in ore



→ Permessi dopo il 3° anno di vita della persona con disabilità: i genitori, in alternativa tra di loro, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito accreditato figurativamente.

I permessi non fruiti nel mese non possono essere cumulati con quelli spettanti in un mese successivo.

Congedo straordinario retribuito

La Legge 388/2000 (articolo 80, comma 2, poi ripreso dall'articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151) ha **integrato** le disposizioni previste dalla Legge 53/2000 introducendo l'opportunità, per i genitori di persone con handicap grave (L.104/92, art. 3, co. 3) di usufruire di due anni di congedo retribuito.

Permessi e ricovero in istituto

Legge 104/1992 **esclude** la concessione dei permessi lavorativi ai familiari della **persona disabile ricoverata a tempo pieno.**

MA

nel caso in cui la persona sia in:

coma vigile e/o in situazione terminale;

sia un minore per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare;

oppure debba recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie, interrompendo effettivamente il tempo pieno del ricovero e determinando il necessario affidamento (del disabile) all'assistenza del familiare il quale, ricorrendone dunque gli altri presupposti di legge (parentela e affinità), avrà diritto alla fruizione dei permessi.

In questi casi il Ministero del Lavoro fissa però delle condizioni: il lavoratore è tenuto alla presentazione di apposita **documentazione** rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite o le terapie effettuate

DIRITTO DI FAMIGLIA E DIRITTO DEL LAVORO



La Corte di Cassazione, con Sentenza del 27 marzo 2008, n. 7945,

Ha stabilito che il diritto del genitore o del familiare convivente con una persona disabile di scegliere la **sede lavorativa più vicina** al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza consenso **non è un diritto assoluto ed incondizionato**, in quanto non può essere esercitato ove finisca per comprimere in maniera irragionevole le esigenze economiche, produttive ed organizzative del datore di lavoro.



Quali sono i principali benefici economici legge 104?

- 1_ Detrazioni fiscali per acquisto di mezzi per la mobilità, per l'autonomia e per la comunicazione. Le detrazioni fiscali sono previste anche per l'abbattimento delle barriere architettoniche
- 2_ Aliquota Iva agevolata per l'acquisto di mezzi e dispositivi per mobilità, autonomia, comunicazione e per tutti gli interventi necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
- 3_ Esenzioni bollo auto qualora questa sia specificamente adattata e/o destinata all'uso prevalente da parte di una persona disabile.
- 4_ Sono concesse delle detrazioni IRPEF ai genitori con figli disabili a carico.
- 5_ Detrazione totale dall'imponibile delle spese per ausili, per spese mediche e sanitarie.
- 6_ Indennità di accompagnamento riservata anche alle persone con handicap.

Insegnante di sostegno

- L'insegnante di sostegno, in Italia, è un docente specializzato che viene assegnato alla classe dove è presente un alunno disabile con lo scopo di favorirne l'inclusione.
- La sua figura è stata introdotta nella scuola dell'obbligo italiana ai sensi della Legge 4 agosto 1977, n. 517, articolo 7
- regolamentata successivamente dalla **Legge 5 febbraio 1992, n. 104**



L'insegnante di sostegno è assegnato ad una classe, assume la **contitolarità**, e non solamente ad un specifico alunno.

L'obiettivo è attuare interventi di integrazione attraverso strategie didattico-metodologiche specifiche, con altri insegnanti curricolari, poiché **insieme** hanno la responsabilità della realizzazione del processo di integrazione scolastica.



INVALIDO CIVILE

"si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazione congenita e/o acquisita (comprendenti) gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo, o se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età."

L'invalidità è "civile" quando non deriva da cause di servizio, di guerra, di lavoro.

INVALIDITA CIVILE L. 118

La domanda di invalidità civile **per i minorenni** va presentata allo stesso modo e con la documentazione sanitaria richiesta per gli adulti.

Cambiano però, i criteri di valutazione della disabilità, gli specialisti presenti nella commissione medica che deve verificare la sussistenza dei requisiti sanitari (di detta commissione medica deve fare parte un neuropsichiatra infantile) e i benefici riconosciuti.



Valutate le condizioni del minore in relazione alle attività che dovrebbe compiere per la sua età (studio, sport, relazioni con i coetanei, ecc.), possono essere concesse **2 tipi** di invalidità civile:

l'indennità di frequenza che viene riconosciuta quando nel minore sono presenti difficoltà persistenti a compiere le attività proprie dell'età, per la quale non è stabilita una percentuale;

l'indennità di accompagnamento, che viene rilasciata se sussiste uno stato tale patologico per cui il minore ha necessità di un'assistenza diversa per forme e tempi di applicazione, da quella occorrente ad un bimbo senza patologie.





L'invalidità civile riguarda **la minorazione in sé**, indipendentemente dal contesto sociale di riferimento e quindi in relazione esclusivamente relativo alle caratteristiche e possibilità fisiche, intellettive e sensoriali della persona.

La disabilità, al contrario, riguarda **l'aspetto medico-sociale**, tant'è vero che la commissione medica chiamata ad accertare la disabilità e lo stato di handicap deve tener conto anche della possibilità del soggetto di integrarsi nella società.

La differenza tra invalido civile e disabile sta anche nelle conseguenze che comporta il riconoscimento di tali condizioni.

Il riconoscimento della situazione di disabilità



non dà luogo a provvidenze economiche, ma è la condizione indispensabile per poter usufruire di varie agevolazioni, tra cui

- permessi lavorativi concessi ai lavoratori disabili e ai familiari che li assistono e
- il congedo retribuito di due anni solo per familiari che assistono disabili riconosciuti in situazione di gravità.

Al contrario, il riconoscimento della situazione di invalidità permette di



ricevere alcuni benefici economici, quali:

- la pensione di invalidità civile,
- l'assegno di inabilità,
- l'indennità di accompagnamento (quest'ultima, nei soli casi in cui l'invalidità sia totale, cioè pari al 100%).

QUINDI

Valutate le condizioni del minore in relazione alle attività che dovrebbe compiere per la sua età (studio, sport, relazioni con i coetanei, ecc.), possono essere concesse due tipi di invalidità civile:

l'indennità di frequenza che viene riconosciuta quando nel minore sono presenti difficoltà persistenti a compiere le attività proprie dell'età, per la quale non è stabilita una percentuale

l'indennità di accompagnamento, che viene rilasciata se sussiste uno stato tale patologico per cui il minore ha necessità di un'assistenza diversa per forme e tempi di applicazione, da quella occorrente ad un bimbo senza patologie.

Esclusivamente per i minori con età superiore ai quindici anni viene indicata anche la percentuale d'invalidità civile, ai soli fini dell'iscrizione alle liste speciali di collocamento.

Nei casi di invalidità totale invece, cioè quando i minori non sono in grado di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita (vestirsi, lavarsi, ecc.) sia a causa di una malattia fisica sia psichica, può essere riconosciuta l'indennità di accompagnamento.



La presente legge riconosce

- la dislessia,
- la disgrafia,
- la disortografia e
- la discalculia

quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di **capacità cognitive adeguate**, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, **ma** possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.



dislessia

disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.

disgrafia

disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.

disortografia

disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.

discalculia

disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

la dislessia,
la disgrafia,
la disortografia
la discalculia

possono sussistere separatamente
o insieme.

FINALITA' DELLA NORMATIVA

- a) garantire il diritto all'istruzione;
 - b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
 - c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
 - d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
 - e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA
-
- f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
 - g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
 - h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

DIAGNOSI

La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed **è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente.**



Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia 25/09/1996 n°41

Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 << Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate >>.



. La Regione Friuli-Venezia Giulia garantisce il pieno rispetto della dignità e il diritto all'autonomia delle persone handicappate, riconoscendo e valorizzando la solidarietà sociale; promuove in favore delle medesime un'offerta di servizi coordinati e integrati ed assicura, nel territorio, livelli uniformi di assistenza, salvaguardando altresì il diritto di scelta dei servizi ritenuti più idonei, anche in attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104.



Il bisogno

- **terapeutico**
- **riabilitativo**
- **assistenziale**

della persona è valutato in tutte le sue dimensioni, sotto il profilo clinico, funzionale e sociale, con esplorazione allargata alle risorse e alle preferenze personali, familiari e di coloro che si prendono cura dell'assistito, nonché in considerazione delle opportunità offerte dal contesto di vita della persona.

GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

Si occupa delle segnalazioni riferite a casi di presunta violazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti da parte di famiglie, scuole, associazioni, enti e anche dai minori. La legge prevede che il garante segnali :

- (1) situazioni di carenza di tutela,
- (2) comportamenti ritenuti lesivi,
- (3) fattori di rischio collegati a situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico, e
- (4) violazioni dei diritti dei minori.